



CITTA' DI CASTELLANZA

Provincia di Varese

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 30.03.2023

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2023 – CONFERMA ED APPROVAZIONE ALIQUOTE

L'anno duemilaventitre, addì trenta del mese di marzo alle ore 21:00 presso la Sala delle Colonne: previa comunicazione degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria ed in presenza.

Sono intervenuti alla riunione:

NOMINATIVO	CARICA	Presenti	Assenti
CERINI Mirella	Sindaco	P	
BORRONI Cristina	Consigliere	P	
BETTONI Giandomenico	Consigliere	P	
BUTTI Marco	Consigliere	P	
CALDIROLI Irene	Consigliere	P	
CAPUTO Romeo	Consigliere	P	
COLOMBO Anna Maria	Consigliere	P	
COLOMBO Paolo	Consigliere	P	
CROCI Luigi	Consigliere	P	
GIANI Maria Luisa	Consigliere	P	
MAGGIONI Luigi Giovanni	Consigliere	P	
MANELLI Giovanni	Consigliere		N
MERATI Claudio	Consigliere	P	
RADAELLI Alessio	Consigliere	P	
RADAELLI Raffaella	Consigliere	P	
SORAGNI Angelo	Consigliere		N
TARLAZZI Davide	Consigliere	P	

Totale Presenti: 15 Totali Assenti: 2

Verificata la presenza del numero legale per la validità della seduta assume la presidenza il Presidente, Claudio MERATI. Assiste il Segretario Generale Franceschina BONANATA.

Risultano altresì presenti gli Assessori Esterni: Claudio Caldiroli, Corrado Deluca.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e pone in discussione il seguente argomento segnato all'ordine del giorno:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2023 – CONFERMA ED APPROVAZIONE ALIQUOTE

Il Presidente dà la parola all'Assessore Giani che illustra il provvedimento.

Segue discussione (omissis)

Al termine:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il comma 738 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo istituisce la nuova Imposta Municipale propria (IMU) ridisciplinata dai commi da 739 a 783;

Atteso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 29.09.2020, è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'Imposta municipale propria (IMU) per le annualità d'imposta a partire dal 2020;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 21/03/2022 con la quale si approvavano le aliquote e la detrazione IMU per l'annualità 2022;

Considerato che l'art. 1 della Legge n. 160 del 2019 dispone:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto Legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I Comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

Visto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo previsto pari ad Euro 3.050.000,00.;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 08/03/2023 con la quale è stato approvato lo schema di Bilancio di Previsione 2023/2025, esecutiva a tutti gli effetti di legge;

Considerato quindi necessario prendere a riferimento le aliquote approvate ai fini IMU nell'anno 2023 e opportuno approvare le aliquote indicate nell'Allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale delle presente deliberazione;

Visti:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Preso atto che ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000 sulla proposta sottoposta al Consiglio Comunale per la presente deliberazione ha espresso parere favorevole:

- il Responsabile del Settore Economico/Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile attestante la copertura finanziaria;

Presenti e votanti n. 15

Con voti favorevoli n. 12 (Bettoni, Borroni, Butti, Caldiroli Irene, Colombo Anna Maria, Croci, Giani, Maggioni, Merati, Radaelli Alessio, Tarlazzi, Cerini), contrari n. 2 (Colombo Paolo, Radaelli Raffaella), astenuti n. 1 (Caputo) espressi per appello nominale:

D E L I B E R A

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le aliquote e le detrazioni dell'Imposta municipale propria – IMU - per l'anno 2023 come indicato nel prospetto Allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2023;
3. di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza di provvedere;

Visto l'art. 134, ultimo comma, del D.lgs. 267/2000;

Presenti e votanti n. 15

Con voti favorevoli favorevoli n. 12 (Bettoni, Borroni, Butti, Caldiroli Irene, Colombo Anna Maria, Croci, Giani, Maggioni, Merati, Radaelli Alessio, Tarlazzi, Cerini), contrari n. 2 (Colombo Paolo, Radaelli Raffaella), astenuti n. 1 (Caputo) espressi per appello nominale.

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.



CITTA' DI CASTELLANZA

Provincia di Varese

Proposta di deliberazione C.C. ad oggetto:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2023 – CONFERMA ED APPROVAZIONE ALIQUOTE

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

Lì, 28.03.2023

IL RESPONSABILE

Cristina BAGATTI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Parere di regolarità contabile attestante la regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

Lì, 28.03.2023

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Cristina BAGATTI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



CITTA' DI CASTELLANZA

Provincia di Varese

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4 del 30/03/2023

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2023 – CONFERMA ED APPROVAZIONE ALIQUOTE

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Claudio MERATI

IL SEGRETARIO GENERALE

Franceschina BONANATA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Aliquote IMU 2023	
L'abitazione principale e pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 *	ESENTE
L'abitazione principale e pertinenze della stessa, rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9*	6,00 per mille Detrazione € 200,00
L' unità immobiliare ad uso abitativo comprese le relative pertinenze* concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado (genitori e figli) e in linea collaterale sino al secondo grado (fratelli e sorelle) che nelle stesse abbiano la propria residenza anagrafica e la dimora abituale. L' unità immobiliare e relative pertinenze*, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato, con atto registrato, ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale.	8,60 per mille
IMMOBILI COMPRESI NELLA CATEGORIA CATASTALE "A" Con esclusione - delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale - degli immobili di categoria A/10 (<i>a cui si applica l'aliquota del 9,00 per mille</i>) - delle unità immobiliare ad uso abitativo comprese le relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti o in comodato con atto registrato (vedi sopra - <i>a cui si applica l'aliquota ridotta pari al 8,60 per mille</i>)	10,60 per mille
IMMOBILI COMPRESI NELLA CATEGORIA CATASTALE C/06 Con esclusione - delle pertinenze delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale - delle pertinenze delle unità immobiliare ad uso abitativo concesse in uso gratuito a parenti o in comodato con atto registrato (vedi sopra - <i>a cui si applica l'aliquota ridotta pari al 8,60 per mille</i>)	10,60 per mille
AREE FABBRICABILI	10,60 per mille
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE (art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/93 convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/94)	1,00 per mille
LE UNITÀ IMMOBILIARI COMPRESSE NELLA CATEGORIA D/1 con esclusione dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (<i>a cui si applica l'aliquota del 1, 00 per mille</i>)	9,60 per mille
LE UNITÀ IMMOBILIARI COMPRESSE NELLA CATEGORIA D/4 – D/5 – D/8 con esclusione dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	10,60 per mille
IMMOBILI NON RICOMPRESI NELLE CASISTICHE E CATEGORIE CATASTALI SOPRAINDICATE	9,00 per mille
*Definizione: Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie catastali indicate. Rientra nel limite massimo delle tre pertinenze anche quella che risulta iscritta in catasto unitamente all'abitazione principale	